

COMUNE DI SERGNANO

PROVINCIA DI CREMONA

Deliberazione n.

43

ORIGINALE

In data

22/12/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2024

L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 18:30 convocato con le prescritte modalità, presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:

| Cognome e Nome | Presente |
|-----------------------------|----------|
| SCARPELLI ANGELO | S |
| SCARPELLI PASQUALE | S |
| BECCARIA LUCIANO GIUSEPPE | S |
| BASCO PAOLA | S |
| LANDENA EMANUELA | S |
| GIROLETTI MAURO | S |
| BENELLI GIORGIO AGOSTINO | S |
| CRISTIANI EMANUELE GIUSEPPE | S |
| VITTONI GIUSEPPE | S |
| FRANCESCHINI PAOLO | S |
| RIVA MARCO ANGELO | S |
| PARNI VERONICA | N |
| INGIARDI GIAMPIETRO | S |

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Risulta assente alla seduta l'Assessore esterno PIACENTINI ALICE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Gregoli Marco.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. SCARPELLI ANGELO in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

OMISSIS (il testo dell'eventuale dibattito e dichiarazione di voto verrà riportato nella delibera di approvazione del verbale integrale della seduta consiliare).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n°267 – parte seconda – ordinamento contabile e in particolare le procedure di formazione del Bilancio Preventivo;

VISTO l'art.52, comma 1 D.Lgs. 15.12.1997 n°446 il quale stabilisce che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

RICHIAMATO l'Art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n°296 (Legge Finanziaria 2007) il quale prevede che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

DATO ATTO CHE l'Art.1, comma 738 della L. n.160/2019 ha previsto l'istituzione della nuova Imposta Municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n.504/1992, dell'Art.1, commi da 161 a 169, della L. n.296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n.160/2019;

RICHIAMATI i seguenti atti, esecutivi ai sensi di legge:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n°31 del 31.07.2020 avente per oggetto "Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (Nuova IMU)" e s.m.i.;
- Deliberazione di Giunta Comunale n°141 del 18.11.2022 avente per oggetto "Conferma aliquote imposta municipale propria (Nuova IMU) anno 2023";
- Deliberazione di Giunta Comunale n°118 del 13.10.2023 avente per oggetto "Determinazione ai fini del calcolo IMU dei valori venali minimi in comune commercio delle aree edificabili collocate in zona NAF Nucleo di Antica Formazione (ex Zona A), nelle altre zone presenti sul territorio e di quelle ricomprese all'interno degli ambiti di espansione del vigente PGT.";

CONSIDERATO CHE, a decorrere dal 2019, sono state emanate diverse disposizioni legislative, che hanno stabilito delle agevolazioni per alcune categorie particolari di contribuenti e che le stesse si intendono integralmente recepite;

VISTI:

- il comma 756 della L. n.160/2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- il comma 757 della L. n.160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della Delibera stessa e in assenza del quale la Delibera è priva di efficacia;

DATO ATTO CHE il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n.1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal Decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e, in ogni caso solo in seguito all'adozione del Decreto stesso, vigerà l'obbligo di redigere la Delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU, previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della Delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del Decreto di cui al citato comma 756, art. 1, Legge 160/2019;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/07/2023 pubblicato in G.U. Serie generale n. 172 del 25/07/2023, con il quale sono state individuate le fattispecie in materia di IMU in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi 748 e 755 dell'art. 1, della L. 160/2019;

DATO ATTO CHE con Decreto Legge n°132 del 29/09/2023 convertito con modificazione della L. 27.11.2023 n°170 è stato approvato l'inserimento, dopo l'art. 6 del D.L. citato, dell'Art.6-ter (Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali) che al punto 1 dispone:

"1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025";

RITENUTO pertanto, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2024 come meglio indicato nell'All. A) del presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTI i seguenti atti, esecutivi ai sensi di legge:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n°59 del 21.12.2022 avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) - Periodo 2023.2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).
 Nota di aggiornamento";
- Deliberazione di Consiglio Comunale n°60 del 21.12.2022 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2023.2025":
- Deliberazione di Giunta Comunale n°5 del 13.01.2023 avente per oggetto "Approvazione e assegnazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2023 Parte Finanziaria";

VISTO il parere favorevole dal Revisore dei Conti rilasciato ai sensi dell'Art.239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.267/2000, contenuto nel parere rilasciato per il Bilancio di Previsione 2024.2026;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);

Effettuata la votazione, presenti n°12 Consiglieri, con voti contrari n°3 (Franceschini Paolo, Riva Marco Angelo, Ingiardi Giampietro), astenuti n°1 (Beccaria Luciano Giuseppe), favorevoli n°8, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) DI RECEPIRE le premesse che diventano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI APPROVARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, le aliquote e le detrazioni IMU, come previsto dall'Art.1, commi da 739 a 783, della L. n.160/2019, come meglio descritto all'Allegato A) del presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale:
- 3) DI PRENDERE ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n°118 del 13.10.2023 avente per oggetto "Determinazione ai fini del calcolo IMU dei valori venali minimi in comune commercio delle aree edificabili collocate in zona NAF - Nucleo di Antica Formazione (ex Zona A), nelle altre zone presenti sul territorio e di quelle ricomprese all'interno degli ambiti di espansione del vigente PGT." esecutiva ai sensi di legge;
- **4) DI DARE ATTO CHE** la presente Deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'Art.1, comma 169, della legge n.296/2006, dal 1° gennaio 2024;
- 5) DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione seguirà le procedure e le specifiche tecniche fissate con Decreto Interministeriale del 20/07/2021, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art.1, comma 767, della Legge n.160/2019;
- **6) DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, la predisposizione degli atti dovuti e gli interventi necessari per consentire e assicurare la corretta attuazione del presente provvedimento.

Successivamente, con separata votazione presenti n°12 Consiglieri, con voti contrari n°3 (Franceschini Paolo, Riva Marco Angelo, Ingiardi Giampietro), astenuti n°1 (Beccaria Luciano Giuseppe), favorevoli n°8, espressi in forma palese, si dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 (T.U.E.L.).

| TIPOLOGIA | ANNO 2024 aliquota per mille | NOTE |
|---|---------------------------------|--|
| ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e RELATIVE PERTINENZE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI C/2,C/6,C/7 | 3,5 detrazione € 200,00 | La detrazione di €200,00 per abitazione principale viene rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1/-A/8-A/9; |
| FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (cat. D/10 o di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993) | 1,00 | |
| BENI MERCI - FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (DAL 2022) | ESENTE | I fabbricati devono mantenere la destinazione indicata e non essere locati |
| Abitazione concessa in COMODATO ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale; | 10,60 | Per l'agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre Contratto di Comodato registrato ed il possesso dei requisiti previsti all'articolo 1, comma 747 lettera c) della Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i., vale a dire: che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. |
| TERRENI AGRICOLI Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1º gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3, c. 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135 | 10,60 | Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: 1. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione; 2. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; |
| AREE FABBRICABILI | 10,60 | |
| FABBRICATI CATEGORIA D (inclusi D5) | 10,60 | |
| IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati | 10,60 | |
| PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO | 10,60 | Riduzione del 75% |

DETRAZIONI, RIDUZIONI e ASSIMILAZIONI

Per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria IMU:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati si considera una riduzione del 50% sulla base imponibile, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si considerano i fabbricati aventi un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per i quali sono necessari interventi di risanamento o restauro conservativi:

c) per le unità immobiliari – escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 – concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale si considera una riduzione del 50% sulla base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato e che vi sia il possesso dei requisiti previsti all'articolo 1, comma 747 lettera c) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i., vale a dire: che il comodatario utilizzi l'unità immobiliare come abitazione principale, che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

d) non è assoggettata al pagamento dell'imposta IMU l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare



COMUNE DI SERGNANO

Provincia di CREMONA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 43

Del 22/12/2023

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2024

| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE | | |
|--|---|------------|--|
| | Data | 15/12/2023 | Il Responsabile del Servizio |
| | | | UBERTI FOPPA BARBARA |
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | program | | GOLARITA' CONTABILE e l'attestazione di compatibilità del con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di |
| | FAVOR | REVOLE | |
| | Data | 15/12/2023 | II RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI |
| | | | UBERTI FOPPA BARBARA |

SEDUTA N.8

PROPOSTA N. 44



COMUNE DI SERGNANO PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 43 del 22/12/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2024

Il presente verbale viene così sottoscritto:

FIRMATO
IL SINDACO
Sig. SCARPELLI ANGELO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
GREGOLI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).